



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.7.2007
SEC(2007) 1013 definitivo

2007/0151 (CNS)

Progetto di

REGOLAMENTO (CE, Euratom) DELLA COMMISSIONE

**recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione che
reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee**

Progetto di

REGOLAMENTO (CE, Euratom) DELLA COMMISSIONE

recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in particolare l'articolo 185, paragrafo 1¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere del Consiglio³,

visto il parere della Corte dei conti⁴,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (in appresso: "regolamento finanziario generale") mediante il regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, è necessario adeguare, per allinearli al regolamento finanziario generale, il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁵.
- (2) Ulteriori modifiche si sono rivelate necessarie alla luce dell'esperienza maturata dagli organismi comunitari esistenti.
- (3) È opportuno precisare che la sana gestione finanziaria richiede un controllo interno efficace ed efficiente. Occorre definire le caratteristiche e gli obiettivi principali dei sistemi di controllo interno.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag.1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

² GU L ...

³ GU L ...

⁴ GU L ...

⁵ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

- (4) Al fine di assicurare la trasparenza nell'utilizzazione dei fondi provenienti dai loro bilanci, è opportuno prevedere l'obbligo generale di rendere disponibili le informazioni sui beneficiari di detti fondi per gli organismi comunitari.
- (5) L'elenco delle entrate con destinazione specifica si è rivelato incompleto e deve essere completato conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento finanziario generale.
- (6) Si deve semplificare la pubblicazione del bilancio degli organismi comunitari, pur preservando le prerogative dell'autorità di bilancio e della Corte dei conti.
- (7) La procedura che i direttori degli organismi comunitari devono seguire per effettuare storni non è stata applicata in maniera coerente e deve quindi essere chiarita.
- (8) È opportuno precisare gli effetti dell'attività a tempo parziale sulla tabella dell'organico per agevolare il ricorso a questo tipo di attività, particolarmente negli organismi comunitari di ridotte dimensioni.
- (9) È opportuno precisare nei dettagli le situazioni di conflitto d'interessi, per coprire tutte le persone che intervengono nelle procedure di appalto e di sovvenzione.
- (10) Occorre semplificare il trattamento di singole operazioni analoghe relative a determinate voci di spesa corrente per quanto riguarda gli obblighi di verifica a priori.
- (11) La responsabilità finanziaria degli ordinatori dovrebbe essere espressamente limitata ai casi di negligenza grave e di dolo.
- (12) È opportuno autorizzare gli organismi comunitari ad utilizzare un sistema di incasso automatico, tale da facilitare le operazioni in determinati casi.
- (13) L'indipendenza funzionale del contabile nell'esercizio delle sue funzioni dovrebbe essere esplicitamente menzionata, poiché il direttore dell'organismo comunitario, in quanto ordinatore, è il superiore gerarchico del contabile.
- (14) È opportuno chiarire la responsabilità dei contabili per la certificazione dei conti in base alle informazioni finanziarie loro fornite dagli ordinatori. A tale scopo, si deve conferire al contabile il diritto di verificare le informazioni che ha ricevuto dall'ordinatore delegato e, se del caso, di formulare riserve al riguardo.
- (15) È necessario definire un insieme di norme riguardanti i canoni e le tasse per rispondere ai bisogni di determinati organismi comunitari finanziati da questo tipo di entrate.
- (16) L'istanza della Commissione specializzata in materia di irregolarità finanziarie dovrebbe, di norma, esercitare le sue competenze nei confronti degli organismi comunitari, a meno che questi ultimi decidano di istituire una siffatta istanza o di partecipare ad un'istanza comune istituita da diversi organismi comunitari.
- (17) Si devono precisare le condizioni alle quali gli organismi comunitari devono avvalersi dei servizi e uffici della Commissione, degli uffici europei interistituzionali e del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, di cui al regolamento (CE)

n. 2965/94 del Consiglio, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea⁶ (in appresso: Centro di traduzione) e si devono altresì specificare le procedure di aggiudicazione congiunte con gli Stati membri ospitanti al fine di rafforzare la cooperazione interistituzionale, la cooperazione tra organismi comunitari e con gli Stati membri ospitanti.

- (18) È necessario prevedere una procedura specifica per la selezione di esperti, analoga a quella stabilita nel regolamento finanziario generale.
- (19) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 è così modificato:

- (1) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 3

Alle condizioni di cui al presente regolamento, la formazione e l'esecuzione del bilancio dell'organismo comunitario (qui di seguito: "il bilancio") rispettano i principi dell'unità e della verità di bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione e della sana gestione finanziaria, il che richiede trasparenza e un controllo interno efficace ed efficiente."

- (2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. Il bilancio comporta stanziamenti non dissociati e, ove i requisiti operativi lo giustifichino, stanziamenti dissociati. Questi ultimi si compongono di stanziamenti d'impegno e di stanziamenti di pagamento.";

- (3) L'articolo 10 è modificato come segue:

(a) Al paragrafo 1, secondo comma, i termini "paragrafi 2-8" sono sostituiti dai termini "paragrafi 2-7";

- (b) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

“3. Per gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti non dissociati non ancora impegnati alla fine dell'esercizio, il riporto può riguardare gli importi corrispondenti agli stanziamenti di impegno per i quali la maggior parte delle fasi preparatorie all'atto di impegno, da definire nelle modalità di esecuzione di ogni organismo comunitario, è completata al

⁶ GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1645/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 13).

31 dicembre; tali importi possono essere impegnati fino al 31 marzo dell'anno successivo."

(c) Al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dal testo seguente:

"Per gli stanziamenti di pagamento, il riporto può riguardare gli importi necessari per coprire impegni anteriori o impegni riguardanti stanziamenti d'impegno riportati, quando gli stanziamenti previsti alle rispettive linee del bilancio dell'esercizio successivo non permettono di coprire il fabbisogno.";

(4) L'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 13

1. Le spese di gestione corrente possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. Tali impegni non possono tuttavia superare un quarto degli stanziamenti decisi dal consiglio di amministrazione che figurano alla corrispondente linea di bilancio per l'esercizio in corso. Tali impegni non possono riguardare spese nuove il cui principio non sia stato ancora ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente adottato.
2. Le spese che, come i canoni di locazione, devono essere effettuate in anticipo, possono dar luogo a decorrere dal 1° dicembre ad un pagamento a valere sugli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo. In questo caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 1.";

(5) All'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

- "4. I fondi comunitari versati all'organismo comunitario costituiscono, rispetto al bilancio di quest'ultimo, una sovvenzione per il pareggio del bilancio che ha il carattere di prefinanziamento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera b), punto i) del regolamento finanziario generale.
5. Nelle sue richieste di pagamento, l'organismo comunitario presenta previsioni dettagliate e aggiornate sulle sue effettive esigenze di tesoreria nel corso dell'esercizio.";

(6) L'articolo 19 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 19

1. Le entrate seguenti sono destinate specificamente a finanziare spese determinate :
 - a) le entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati;
 - b) le partecipazioni degli Stati membri, dei paesi terzi o di organismi diversi ad attività dell'organismo comunitario, a condizione che ciò sia previsto

dall'accordo concluso fra l'organismo comunitario e gli Stati membri, i paesi terzi o gli organismi in questione.

- c) le entrate provenienti da terzi per forniture, prestazione di servizi o lavori effettuati su loro richiesta, fatta eccezione per i canoni e le tasse di cui all'articolo 5, lettera a);
- d) i proventi di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni comunitarie o di altri organismi comunitari;
- e) le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate;
- f) i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato;
- g) l'importo delle indennità di assicurazione rimosse;
- h) le entrate provenienti da indennità locative;
- i) le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film, anche su supporto elettronico.

1 bis. Il pertinente atto di base può anche prescrivere di destinare a spese specifiche le entrate da esso previste.

2. Le entrate ai sensi del paragrafo 1, lettere da a) a d), devono coprire la totalità delle spese dirette o indirette sostenute nel quadro dell'azione o della destinazione in oggetto.

3. Il bilancio prevede per le entrate con destinazione specifica di cui ai paragrafi 1 e 1 bis una struttura d'accoglienza e, per quanto possibile, il loro importo.";

(7) L'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 23

- 1. Il direttore può procedere a storni da capitolo a capitolo e da articolo ad articolo senza limiti e da titolo a titolo fino ad un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno.
- 2. Al di là del limite di cui al paragrafo 1, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il consiglio di amministrazione dispone di un termine di tre settimane per opporsi a detti storni, trascorso il quale gli storni sono considerati adottati. In caso di urgenza, il direttore può abbreviare questo termine, fino ad un minimo di cinque giorni lavorativi.
- 3. Le proposte di storni e gli storni effettuati conformemente ai paragrafi 1 e 2 sono accompagnati da giustificazioni adeguate e dettagliate da cui emerge

l'esecuzione degli stanziamenti nonché le previsioni del fabbisogno fino a fine esercizio, tanto per le linee da rafforzare quanto per quelle da cui sono prelevati gli stanziamenti.

4. Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione degli storni effettuati.";

(8) È inserito il seguente articolo 25 bis:

"Articolo 25 bis

1. Il bilancio viene eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente.
2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno viene definito come un processo applicabile a tutti i livelli di gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
 - b) affidabilità delle relazioni che vengono redatte;
 - c) salvaguardia del patrimonio e dell'informazione;
 - d) prevenzione e rilevazione delle frodi e irregolarità;
 - e) adeguata gestione dei rischi inerenti alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi e della natura dei corrispondenti pagamenti.";

(9) L'articolo 26 è modificato come segue:

(a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Una sintesi del bilancio e dei bilanci rettificativi, definitivamente adottati, è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro tre mesi dalla loro adozione."

(b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

"3. Il bilancio e i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono trasmessi per informazione all'autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell'organismo comunitario in questione entro due mesi dalla loro adozione.

4. L'organismo comunitario fornisce informazioni, secondo adeguate modalità, sui beneficiari di fondi provenienti dal suo bilancio. Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) G.U. L 8 del 12.1.2001, pag. 1.";

- (10) All'articolo 31, il paragrafo 2, lettera c) è soppresso.
- (11) L'articolo 32 è modificato come segue:
- (a) Al paragrafo 1, terzo comma, i termini "A1, A2 e A3" sono sostituiti dai termini "AD 16, AD 15, AD 14 e AD 13";
- (b) Al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:
- "Quando un agente chiede la revoca dell'autorizzazione prima della scadenza del periodo accordato, l'organismo comunitario adotta tempestivamente le misure atte a rispettare il limite di cui al paragrafo 1, lettera b).";
- (12) All'articolo 35, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- "1. È fatto divieto agli agenti finanziari ai sensi del capo 2 del presente titolo e ad ogni altra persona partecipante all'esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, di adottare un'azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l'agente interessato è tenuto ad astenersi da tali azioni e ad informarne l'autorità competente.
2. Vi è conflitto d'interessi quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell'agente finanziario o di un'altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.";
- (13) All'articolo 38, paragrafo 6, è aggiunta la seguente frase:
- "Ove possibile, i dati a carattere personale contenuti nei documenti giustificativi vengono cancellati quando non sono necessari per il discarico del bilancio, per il controllo e per l'audit. In ogni caso, per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi al traffico, si applicano le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.";
- (14) All'articolo 39, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:
- "Ai fini della verifica a priori, l'ordinatore responsabile può considerare come un'unica operazione una serie di singole operazioni analoghe relative a una spesa di gestione corrente per retribuzioni, pensioni, rimborsi di spese di missione e di spese mediche.
- Nel caso contemplato al secondo comma, e in funzione della sua valutazione dei rischi, l'ordinatore responsabile procede a un'adeguata verifica a posteriori, conformemente al paragrafo 4.";
- (15) All'articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
- "1. L'ordinatore rende conto al consiglio d'amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che le informazioni figuranti in tale

relazione forniscono un'immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese.

La relazione annuale di attività illustra i risultati delle sue operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a tali operazioni, l'impiego delle risorse messe a sua disposizione e l'efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. Il revisore interno ai sensi dell'articolo 71 prende nota della relazione annuale di attività, nonché degli altri elementi di informazione forniti.";

(16) L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

"Articolo 43

1. Il consiglio di amministrazione nomina un contabile soggetto allo statuto, che è funzionalmente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Nell'organismo comunitario, quest'ultimo è incaricato di quanto segue:
 - a) provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all'incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;
 - b) preparare e presentare i conti, conformemente al titolo VII;
 - c) provvedere alla tenuta della contabilità conformemente al titolo VII;
 - d) attuare, conformemente al titolo VII, le norme e i metodi contabili, nonché il piano contabile in conformità delle disposizioni adottate dal contabile della Commissione;
 - e) definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;
 - f) provvedere alla gestione della tesoreria.
2. Il contabile ottiene dall'ordinatore, che ne garantisce l'affidabilità, tutte le informazioni necessarie all'elaborazione di conti che riproducano un'immagine fedele del patrimonio dell'organismo comunitario e dell'esecuzione del bilancio.
- 2 bis. Prima della loro adozione da parte del direttore, il contabile approva i conti, attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'organismo comunitario.

A tale scopo, il contabile si accerta che i conti siano stati preparati nel rispetto delle norme, dei metodi e dei sistemi contabili stabiliti e che siano state iscritte nei conti tutte le entrate e le spese.

L'ordinatore trasmette al contabile tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni.

Gli ordinatori restano pienamente responsabili dell'utilizzo corretto dei fondi da loro gestiti, nonché della legalità e regolarità delle spese sotto il loro controllo.

2 ter. Il contabile ha il diritto di verificare le informazioni ricevute e di procedere ad ogni altra verifica che ritenga necessaria per firmare i conti.

Il contabile esprime riserve, se necessario, illustrando nei dettagli la natura e la portata di tali riserve.

2 quater. Il contabile dell'organismo comunitario approva i conti annuali dello stesso e li invia al contabile della Commissione.

3. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, nonché l'articolo 44, solamente il contabile è autorizzato a maneggiare fondi e valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

4. Ai fini dell'esercizio dei suoi compiti e se ciò si rivela indispensabile per l'esercizio dei suoi compiti, il contabile può delegare alcune delle proprie funzioni ad agenti soggetti allo statuto, posti sotto la sua responsabilità gerarchica.

5. L'atto di delega definisce i compiti, i diritti e gli obblighi conferiti ai delegati."

(17) All'articolo 44 è aggiunto il comma seguente:

"I pagamenti della cassa di anticipi possono essere effettuati con bonifico, compreso il sistema di incasso automatico di cui all'articolo 66, paragrafo 1 bis, con assegno o con altro mezzo di pagamento, secondo le istruzioni date dal contabile."

(18) Al titolo IV, capo 3, il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

**"SEZIONE 2
NORME APPLICABILI ALL'ORDINATORE E AGLI ORDINATORI DELEGATI E
SOTTODELEGATI"**

(19) L'articolo 47 è sostituito dal seguente:

"Articolo 47

1. L'ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto.

1 bis. L'obbligo di versare compensazioni si applica in particolare se:

a) l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento e alle sue modalità d'esecuzione;

- b) l'ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito, trascura o ritarda l'emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l'emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile dell'organismo comunitario nei confronti di terzi.
2. Gli ordinatori delegati o sottodelegati che ritengano che una decisione di propria competenza sia inficiata d'irregolarità o contravvenga ai principi di una sana gestione finanziaria, ne informano per iscritto l'autorità delegante. Se l'autorità delegante dà istruzione motivata, per iscritto, all'ordinatore delegato o sottodelegato di eseguire tale decisione, quest'ultimo è tenuto ad eseguirla ed è esente da responsabilità.
 3. In caso di delega, l'ordinatore resta responsabile dell'efficienza e dell'efficacia dei sistemi interni di gestione e di controllo istituiti e della scelta dell'ordinatore delegato.
 4. L'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale può esercitare nei confronti dell'organismo comunitario le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione, a meno che il consiglio di amministrazione decida di istituire un'istanza indipendente a livello funzionale o di partecipare ad un'istanza comune istituita da diversi organismi comunitari.

Sulla base del parere di quest'istanza, il direttore decide l'avvio di una procedura disciplinare o pecuniaria. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione accompagnata da raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore, l'istanza lo trasmette al consiglio di amministrazione e al revisore interno della Commissione.

5. Ogni agente può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.

L'autorità che ha potere di nomina prende una decisione motivata, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dallo statuto.

(20) All'articolo 55, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

- "3. Quando l'ordinatore competente intende rinunciare, anche parzialmente, a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria e di proporzionalità.";

(21) All'articolo 58, la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

- "a) il debitore si impegna a pagare gli interessi al tasso previsto all'articolo 86 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 per tutto il periodo della dilazione accordata a partire dalla data di scadenza indicata nella nota di addebito";

(22) Sono inseriti i seguenti articoli 58 bis e 58 ter:

"Articolo 58 bis

Il contabile compila l'elenco degli importi da recuperare, raggruppando i crediti comunitari in funzione della data di emissione dell'ordine di recupero. L'elenco va allegato alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'organismo comunitario.

L'organismo comunitario compila l'elenco dei suoi crediti indicando il nome dei debitori e l'importo dei debiti, nel caso che al debitore sia stato ingiunto di pagare per decisione di un tribunale, con sentenza passata in giudicato, e che nessun pagamento di rilievo sia stato effettuato nell'anno successivo alla decisione del tribunale. L'elenco viene pubblicato, tenendo conto della normativa in materia di protezione dei dati.

Articolo 58 ter

Ai crediti dell'organismo comunitario nei confronti di terzi ed ai crediti di terzi nei confronti dell'organismo comunitario si applica un termine di prescrizione di cinque anni.";

(23) L'articolo 59 è sostituito dal seguente:

"Articolo 59

Se l'organismo comunitario percepisce le tasse e i canoni di cui all'articolo 5, lettera a), si applicano le seguenti disposizioni:

- a) All'inizio di ogni esercizio, viene elaborata una previsione generale di tali tasse e canoni.
- b) se le tasse e i canoni sono determinate interamente dalla legislazione o dalle decisioni del consiglio di amministrazione, l'ordinatore può astenersi dall'emettere ordini di recupero e compilare direttamente note di addebito, dopo avere accertato il credito. In questo caso vengono registrate tutte le informazioni relative al credito dell'organismo comunitario.
- c) se l'organismo comunitario utilizza un sistema di fatturazione distinto, il contabile iscrive regolarmente nei conti, con cadenza almeno mensile, l'importo cumulato delle tasse e dei canoni percepiti.
- d) In linea generale, la prestazione di servizi in virtù di compiti conferiti è effettuata dall'organismo comunitario solo dopo il pagamento integrale dell'importo del canone o della tassa corrispondenti. Se, a titolo eccezionale, la prestazione di servizi viene fornita senza preventivo pagamento della tassa o del canone corrispondenti, si applicano le sezioni 3, 4 e 5 del presente capitolo.";

(24) L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

"Articolo 62

1. Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio, l'ordinatore competente deve procedere previamente ad un impegno di bilancio prima di concludere un impegno giuridico nei confronti di terzi.
2. Gli impegni di bilancio globali coprono il costo totale dei relativi impegni giuridici specifici contratti fino al 31 dicembre dell'anno n + 1.

Gli impegni giuridici specifici relativi a impegni di bilancio specifici o provvisori vengono conclusi al più tardi il 31 dicembre dell'anno N.

Alla scadenza dei periodi di cui al primo e secondo comma, il saldo non eseguito di questi impegni di bilancio è disimpegnato dall'ordinatore competente.

3. Gli impegni giuridici contratti per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi e i corrispondenti impegni di bilancio comportano, tranne quando si tratta di spese per il personale, un termine finale d'esecuzione fissato secondo il principio di una sana gestione finanziaria.

Le frazioni di questi impegni non eseguite nei sei mesi successivi a tale data limite per l'esecuzione sono oggetto di disimpegno, a norma dell'articolo 11.

L'importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 67 entro i tre anni successivi alla firma dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno.";

(25) All'articolo 66 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1bis. Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l'analisi dei rischi, l'ordinatore può ordinare l'applicazione del cosiddetto sistema di incasso automatico.";

(26) All'articolo 72 paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

"b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di revisione contabile interni relativi a tutte le operazioni di esecuzione del bilancio.";

(27) L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"Articolo 74

1. Per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, si applicano le disposizioni pertinenti del regolamento finanziario generale e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
2. L'organismo comunitario può chiedere di essere associato, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, nell'aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché nell'aggiudicazione di appalti di altri organismi comunitari.

3. L'organismo comunitario può aggiudicare un appalto, senza ricorrere ad una procedura di appalto pubblico, con la Commissione, con gli uffici interistituzionali e con il Centro di traduzione per forniture, prestazione di servizi o lavori da questi effettuati.
4. L'organismo comunitario può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le sue necessità amministrative. In questo caso si applica, mutatis mutandis, l'articolo 125 quater del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.";

(28) È inserito il seguente titolo V bis:

"TITOLO V BIS ESPERTI

Articolo 74 bis

L'articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti. Tali esperti sono remunerati in base a un importo fisso, perché coadiuvino l'organismo comunitario, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d'appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. L'organismo comunitario può avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione o da altri organismi comunitari.";

(29) All'articolo 76, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

"I conti dell'organismo comunitario sono corredati da una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio nel corso dell'esercizio, nella quale sono indicate, tra l'altro, il tasso di esecuzione degli stanziamenti e informazioni sommarie sugli storni di stanziamenti tra le varie voci di bilancio."

(30) Gli articoli 82 e 83 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 82

Il contabile comunica, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, i propri conti provvisori accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, di cui all'articolo 76 del presente regolamento, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti affinché il contabile della Commissione possa procedere al consolidamento contabile, previsto all'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

Il contabile trasmette, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 83

1. In base alle disposizioni dell'articolo 129, paragrafo 1 del regolamento finanziario generale, la Corte dei conti formula, entro il 15 giugno che segue l'esercizio chiuso, le proprie osservazioni in merito ai conti provvisori di ogni organismo comunitario.
 2. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'organismo comunitario, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'organismo, conformemente all'articolo 43, sotto la sua responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione, che formula un parere su tali conti.
 3. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio.
 4. I conti definitivi dell'organismo comunitario, consolidati con i conti della Commissione, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre che segue l'esercizio chiuso.
 5. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre che segue l'esercizio chiuso. L'organismo comunitario comunica le sue risposte contemporaneamente alla Commissione.";
- (31) L'articolo 97 è soppresso;
- (32) All'articolo 99 è aggiunta la seguente frase: "Il direttore comunica queste modalità alla Commissione per informazione.";

Articolo 2

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ogni organismo di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale è tenuto a modificare il proprio regolamento finanziario entro [sei mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per la Commissione
Membro della Commissione